

Milano



Comune
di Milano

Regolamento dell'Ufficio di Presidenza

Regolamento dell'Ufficio di Presidenza

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.1.1993 con deliberazione n. reg. 1/93, divenuta esecutiva a' sensi di legge a far tempo dal 24.2.1993.

Adeguato alla legge 25.3.1993 n. 81 ed alle conseguenti modifiche statutarie con deliberazione del Consiglio Comunale 11.4.1994 n. reg. 107/94, divenuta esecutiva a' sensi di legge a far tempo dal 6.5.1994.

INDICE

Art. 1	Costituzione dell'Ufficio di Presidenza	Pag. 3
Art. 2	Cessazione, decadenza e surroga	Pag. 3
Art. 3	Presidenza	Pag. 3
Art. 4	Compiti di collaborazione con il Presidente del Consiglio	Pag. 4
Art. 5	Organizzazione delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari	Pag. 5
Art. 6	Piano dei lavori del Consiglio Comunale	Pag. 5
Art. 7	Compiti dell'Ufficio di Presidenza	Pag. 6
Art. 8	Questioni interpretative del Regolamento interno del Consiglio Comunale	Pag. 7
Art. 9	Proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio Comunale	Pag. 8
Art. 10	Validità delle sedute e deliberazioni	Pag. 8
Art. 11	Prerogative e modalità di funzionamento	Pag. 9
Art. 12	Ruolo di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza	Pag. 9
Art. 13	Diritti dei componenti	Pag. 10
Art. 14	Norma finale	Pag. 10

Art. 1 – Costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e incompatibilità.

1. I componenti l'Ufficio di Presidenza sono eletti dal Consiglio Comunale, nella seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio, con le modalità di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto.
2. La carica di componente l'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quelle di Sindaco, di Presidente e Vice Presidente di Commissione Consiliare, di Presidente di Gruppo Consiliare.
3. I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica sino alla nomina dei nuovi membri, salvi i casi di impedimento permanente. Qualora, oltre al Presidente, non siano in carica almeno un rappresentante della maggioranza ed uno delle opposizioni, l'Ufficio di Presidenza non può operare.

Art. 2 – Cessazione, decadenza e surroga.

1. I componenti l'Ufficio di Presidenza cessano dalla carica in caso di dimissioni e impedimento permanente.
2. Fermo restando il rapporto tra maggioranza ed opposizione previsto dall'art. 26, comma 1 dello Statuto, il Consiglio procede al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza nell'ipotesi che venga presentata richiesta da parte dei 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale.
3. Il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi del comma precedente, e la surroga di componenti, comunque cessati dalla carica, sono iscritti, entro 8 giorni, all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale e devono essere effettuati dal Consiglio Comunale nella seconda seduta successiva all'iscrizione.

Art. 3 – Presidenza.

1. Il Presidente del Consiglio o il componente dell'Ufficio di Presidenza da lui designato convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4 – Compiti di collaborazione con il Presidente del Consiglio.

1. Ferme restando le attribuzioni riservate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Presidente del Consiglio Comunale, l'Ufficio di Presidenza:

- a) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi;
- b) organizza l'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni, all'uopo convocati;
- c) decide sulle richieste dei Consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni e alle interpellanze e sulla natura delle interrogazioni a risposta orale (c.d. questions time);
- d) formula proposte in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare ai Gruppi Consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
- e) formula proposte in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare al Collegio dei Garanti un'adeguata struttura organizzativa;
- f) formula quesiti al Collegio dei Garanti, in caso di controversie relative all'interpretazione dello Statuto;
- g) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 5 dello Statuto e dell'art. 289 del T.U.L.C.P. 1915 e propone al Consiglio Comunale i conseguenti provvedimenti;
- h) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari.

2. Due Consiglieri dell'Ufficio di Presidenza – uno della maggioranza e uno della minoranza – designati dal Presidente del Consiglio, garantiscono l'ordinato svolgimento delle sedute consiliari ed il mantenimento dell'ordine, secondo le direttive del Presidente.

Art. 5 – Organizzazione delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

1. I componenti l'Ufficio di Presidenza presenziano alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
2. Nel caso di mancato accordo, tra i Presidenti dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza predispone, ai sensi dell'art. 26, comma 3 dello Statuto, il calendario delle sedute del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito l'Ufficio di Presidenza, promuove l'esame congiunto da parte di più Commissioni di argomenti di interesse comune.
4. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
5. Nel caso in cui sia controversa o dubbia la competenza, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni, per le determinazioni del caso.
6. Nel caso in cui, su questioni, anche interpretative del Regolamento delle Commissioni Consiliari che dovessero essere sollevate nel corso delle sedute delle Commissioni stesse, la decisione del Presidente sia contestata da Consiglieri che rappresentano almeno 10 voti, la stessa è rimessa all'Ufficio di Presidenza, che è tenuto a decidere con la massima tempestività.
7. Al termine di ciascuna delle sessioni previste dagli articoli 25, comma 5, dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza riferisce al Consiglio Comunale in ordine alla regolarità dei lavori delle Commissioni.

Art. 6 – Piano dei lavori del Consiglio Comunale.

1. Ferme restando le competenze e le prerogative del Presidente del Consiglio, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dei Consiglieri, dettate da norme legislative, statutarie e regolamentari, l'Ufficio di Presidenza, sentiti il Sindaco e i Presidenti dei Gruppi Consiliari, organizza l'attività del Consiglio Comunale definendone il

piano dei lavori, nell'ambito del quale viene stabilito il numero di sedute da riservare alla discussione:

- a) dei problemi di interesse generale;
- b) dei provvedimenti deliberativi;
- c) degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.

Art . 7 – Compiti dell'Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza svolge funzioni di organo di garanzia a tutela dei diritti dei Consiglieri riconosciuti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Di propria iniziativa o ad istanza anche di un solo Gruppo Consiliare, l'Ufficio di Presidenza ha il potere di:

- a) autorizzare la costituzione di più gruppi misti in seno al Consiglio, composti ciascuno da almeno 3 Consiglieri;
- b) organizzare i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
- c) esprimere parere preventivo in ordine alle iniziative di partecipazione a convegni, congressi, viaggi di studio che prevedano la partecipazione di Consiglieri Comunali, il cui onere ricada sull'Amministrazione;
- d) attuare ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicurare agli stessi la collaborazione degli Uffici Comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
- e) invitare ad un'audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.

3. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta di singoli Consiglieri, può – sentiti i Presidenti dei Gruppi – proporre al Presidente del Consiglio di fissare, al di fuori del calendario, sedute di Consiglio Comunale per risposte alle "interrogazioni a risposta orale" e alle interrogazioni alle quali non sia stata fornita risposta scritta.

4. L'Ufficio di Presidenza provvede alla raccolta e alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale dei Consiglieri Comunali e dei rappresentanti del Comune in enti e associazioni in relazione a quanto previsto dalla legge 5.7.1982, n. 441.

5. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i termini per il deposito e le forme di pubblicità delle dichiarazioni di cui all'art. 58 dello Statuto concernente gli obblighi di trasparenza per i singoli.

6. L'Ufficio di Presidenza si pronuncia sulle questioni pregiudiziali, sospensive e sulle mozioni d'ordine, qualora la decisione assunta direttamente dal Presidente del Consiglio Comunale sia stata contestata dal o dai proponenti o, per gli oggetti di cui al comma 5 dell'art. 36 dello Statuto, da un terzo dei Consiglieri. Ove la decisione dell'Ufficio di Presidenza non sia unanime o venga contestata da almeno 15 Consiglieri oppure, per gli oggetti di cui al comma 5 dell'art. 36 dello Statuto, venga mantenuta l'opposizione di un terzo dei Consiglieri, decide il Consiglio Comunale, con votazione palese, senza discussione.

7. Ferma restando la facoltà dei Consiglieri Comunali di richiedere l'esame preventivo delle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in Commissione Consiliare, l'Ufficio di Presidenza su iniziativa del Presidente del Consiglio stabilisce quali proposte di deliberazioni, oltre a quelle specificamente indicate dal Sindaco o dagli Assessori, debbano essere inviate all'esame preventivo della predette Commissioni.

Art. 8 – Questioni interpretative del Regolamento del Consiglio Comunale.

1. L'Ufficio di Presidenza si pronuncia, nel corso della seduta consiliare, sulle questioni di interpretazione del Regolamento del Consiglio Comunale e su ogni altra questione di natura procedurale dallo stesso non regolamentata, qualora la decisione assunta direttamente dal Presidente sia stata contestata da almeno 15 Consiglieri Comunali. La decisione dell'Ufficio di Presidenza viene adottata nella prima seduta consiliare successiva, quando non derivi pregiudizio dalla sospensione dell'argomento in trattazione.

2. Qualora l'interpretazione non sia unanime, i membri dissenzienti dell'Ufficio di Presidenza possono riferire in merito al Consiglio Comunale e chiedere allo stesso di stabilire, con votazione,

l'interpretazione autentica della norma, dopo che abbiano parlato non più di un Consigliere a favore e uno contro l'interpretazione contestata.

Art. 9 – Proposte di modifica al Regolamento del Consiglio Comunale.

1. L'Ufficio di Presidenza propone al Consiglio le modifiche e le aggiunte al Regolamento del Consiglio, esamina e valuta le proposte di modifica del Regolamento stesso presentate da Consiglieri, prima del loro invio alla Commissione Consiliare competente e della presentazione in Consiglio.

2. Le proposte di modifica o integrazione del Regolamento – siano esse di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza o di Consiglieri – vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro il termine massimo di trenta giorni dalla loro presentazione, con allegate la relazione dell'Ufficio di Presidenza e le eventuali osservazioni della Commissione Consiliare competente.

3. L'Ufficio di Presidenza, in caso di proposte di iniziative consiliari alternative, di modifica o di integrazione del Regolamento del Consiglio Comunale, può, sentiti i proponenti, disporre la redazione di un testo unificato.

In caso di opposizione da parte dei sottoscrittori, le proposte – su relazione dell'Ufficio di Presidenza – devono essere messe in discussione presso la Commissione Consiliare competente e in Consiglio Comunale, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide qualora siano presenti almeno tre membri.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Di ogni seduta viene redatto, in forma sintetica, un verbale.

4. È fatta salva in ogni caso la facoltà di far verbalizzare proprie dichiarazioni da parte dei singoli componenti.

5. Il verbale, redatto da un dipendente dell'Ufficio di Segreteria di cui al successivo art. 11, è approvato dall'Ufficio di Presidenza nella prima seduta successiva.

Art. 11 – Prerogative e modalità di funzionamento.

1. All'Ufficio di Presidenza sono riconosciuti gli spazi, gli strumenti e il personale necessari per lo svolgimento delle funzioni d'istituto.

2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce – di norma – una volta la settimana, escluso il mese di agosto, in orari non coincidenti con le riunioni del Consiglio Comunale

3. Riunioni straordinarie possono essere disposte dal Presidente del Consiglio Comunale ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due componenti l'Ufficio di Presidenza, o del Sindaco, o di dieci Consiglieri, o di tre Gruppi Consiliari.

4. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa con funzioni consultive il Dirigente dell'Ufficio di Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale. Su richiesta del Presidente, partecipa con funzioni consultive anche un rappresentante della Segreteria Generale.

5. L'Ufficio di Presidenza deve essere convocato entro 48 ore, ove tale richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 3.

6. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

Art. 12 – Ruolo di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza.

1. All'Ufficio di Presidenza deve essere comunicato, da parte dell'Ufficio Cerimoniale, il calendario delle manifestazioni che si svolgono nella città o alle quali è interessata l'Amministrazione Comunale.

2. Al Presidente del Consiglio, o suo delegato, è demandato il compito di rappresentare il Consiglio Comunale nelle pubbliche manifestazioni, a fianco o anche in sostituzione del Sindaco.

Art. 13 – Diritti dei componenti.

1. In relazione alle primarie funzioni attribuite dallo Statuto all'Ufficio di Presidenza, allo stesso si applica la normativa regolamentare propria delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 14 – Norma finale.

1. Sono abrogate le norme del vigente Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale in contrasto con il presente Regolamento.